

REGOLAMENTO (CE) N. 622/98 DEL CONSIGLIO**del 16 marzo 1998****relativo all'assistenza in favore dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea, nell'ambito della strategia di preadesione, e in particolare all'istituzione di partenariati per l'adesione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che nel giugno 1993 il Consiglio europeo di Copenaghen ha indicato le condizioni necessarie affinché gli Stati associati dell'Europa centrale e orientale che lo desiderano possano aderire all'Unione; che, in sede di applicazione della procedura stabilita dall'articolo O del trattato sull'Unione europea, sono individuate le principali difficoltà cui questi paesi devono far fronte per realizzare le suddette condizioni sono individuate;

considerando che i capi di Stato e di governo, in occasione del Consiglio europeo di Amsterdam del 16 e 17 giugno 1997, hanno ribadito la loro volontà di procedere al rafforzamento della strategia di preadesione dell'Unione per facilitare la preparazione dei paesi candidati all'adesione; che la Commissione ha presentato una serie di proposte al riguardo nell'«Agenda 2000»;

considerando che il Consiglio europeo di Lussemburgo ha dichiarato che il nuovo strumento del partenariato per l'adesione, da istituire previa consultazione degli Stati candidati dell'Europa centrale e orientale, costituisce l'asse fondamentale della strategia rafforzata di preadesione, mobilitando in un quadro unico tutte le forme di assistenza della Comunità ai paesi candidati;

considerando che sarebbe opportuno che l'assistenza della Comunità europea nell'ambito di tali partenariati per l'adesione fosse incentrata sulle summenzionate difficoltà e guidata da principi, priorità, obiettivi intermedi e condizioni opportunamente definiti;

considerando che i partenariati, e in particolare i loro obiettivi intermedi, dovrebbero assistere ciascuno Stato nella preparazione all'adesione, in un contesto di convergenza economica e sociale, e nello sviluppo dei propri programmi nazionali per il recepimento dell'acquis e per la fissazione di un calendario per la sua attuazione;

considerando che è essenziale gestire in modo ottimale le risorse finanziarie disponibili in funzione delle priorità individuate nei pareri della Commissione sulle domande di adesione e risultanti dall'esame di tali pareri nell'ambito del Consiglio;

considerando che l'assistenza della Comunità nell'ambito della strategia di preadesione dovrebbe essere fornita applicando ai paesi interessati i programmi di aiuto adottati in base alle disposizioni dei trattati; che pertanto il presente regolamento non implicherà oneri finanziari;

considerando che l'assistenza della Comunità e subordinata all'assolvimento degli impegni contenuti negli accordi europei e ai progressi verso il rispetto dei criteri di Copenaghen;

considerando che la programmazione delle risorse finanziarie dell'assistenza comunitaria sarà decisa secondo le procedure previste dai regolamenti relativi ai corrispondenti strumenti finanziari o programmi;

considerando che è opportuno che il Consiglio adotti entro il 15 marzo 1998 i principi, le priorità, gli obiettivi intermedi e le condizioni applicabili a ciascun partenariato, per consentire alla Commissione di elaborare, entro la fine del 1998, la prima delle sue relazioni periodiche sui progressi compiuti da ciascuno Stato candidato;

considerando che il ruolo degli organi istituiti dagli accordi europei è centrale nell'assicurare una corretta attuazione e una verifica dei partenariati per l'adesione;

⁽¹⁾ GU C 48 del 13. 2. 1998, pag. 18.

⁽²⁾ Parere espresso l'11 marzo 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).